

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2801/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) le decisioni adottate nel quadro della politica agricola comune rendono necessarie talune modifiche del sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito denominato sistema integrato);
- (2) alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del sistema integrato occorre stabilire norme generali uniformemente applicabili in tutti gli Stati membri;
- (3) un numero crescente di operazioni economiche è effettuato per via elettronica; agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di adottare disposizioni nazionali che consentano di presentare domande di aiuto nel quadro del sistema integrato anche per via elettronica;
- (4) qualora i controlli in loco evidenzino irregolarità significative, l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98 (4), dispone che siano effettuati controlli supplementari durante l'anno in corso; nel caso in cui fanno ricorso al telerilevamento, gli Stati membri provvedono a che siano realizzati controlli supplementari in loco di tipo tradizionale qualora per l'anno in corso non sia più possibile procedere con il sistema del telerilevamento;
- (5) al fine di completare le informazioni contenute nelle relazioni di controllo, è opportuno disporre che i risultati delle misurazioni delle parcelle siano inseriti in dette relazioni;
- (6) per consentire alla Commissione di sorvegliare il funzionamento del sistema integrato, ogni Stato membro è tenuto a trasmettere le proprie statistiche annuali di controllo contenenti informazioni specifiche;
- (7) occorre istituire regole che consentano di designare il beneficiario dell'aiuto in alcuni casi di trasferimento di un'azienda;
- (8) la presente modifica offre la possibilità di rendere più chiaro il regolamento introducendo una serie di chiarimenti e di riformulazioni; tali modifiche sono limitate

allo stretto necessario in modo da non imporre innovazioni superflue alle amministrazioni nazionali abituate ad operare con il sistema integrato;

- (9) occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3887/92;
- (10) il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3887/92 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 4 va letto come segue:

«4. Gli Stati membri possono decidere di non concedere alcun aiuto in caso di domande di aiuto per importi inferiori a 50 EUR.»

b) È soppresso il paragrafo 5.

2) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, l'inizio del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le utilizzazioni non contemplate dal sistema integrato sono dichiarate in una o più rubriche "altre utilizzazioni". Tuttavia le seguenti utilizzazioni sono dichiarate separatamente:»

b) al paragrafo 1, terzo comma, il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

— sostegno nel quadro delle misure agroambientali (titolo II, capo VI, e articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (*));

— sostegno al rimboschimento delle terre (titolo II, capo VIII, e articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999);

(* GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.)

c) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«2. a) Dopo la data limite per l'inoltro, la domanda d'aiuto per superficie può essere modificata sempreché l'autorità competente riceva le modifiche entro la data prevista per la semina o fissata in conformità con il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (*) e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

(1) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

(2) GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4.

(3) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

(4) GU L 212 del 30.7.1998, pag. 23.